

Notiziario Breve n. 11



Assopadana Clai

Via Lecco n. 5 - 25125 Brescia

info@assopadana.com

27 dicembre 2011

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali scadenze mese di gennaio 2012](#)

Pag. 1



♦ [Compilazione elenchi clienti e fornitori 2010](#)

Pag. 2

♦ [Uscita dal regime dei minimi dal 2012](#)

Pag. 3

♦ [Concessione dell'autovettura in uso al dipendente](#)

Pag. 4



[In evidenza](#)

**TRACCIABILITÀ
PAGAMENTI
OLTRE € 1.000,00**

- La Manovra Monti ha inibito i pagamenti in contanti, in unica soluzione a partire da € 1.000,00; la riduzione si estende anche alle emissioni di assegni liberi.
- Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali potranno, inoltre, essere richiesti senza clausola di intransferibilità solo se inferiori a € 1.000,00. I libretti di deposito bancario o postale **al portatore** dovranno essere estinti o il loro saldo dovrà essere ridotto a importo pari o inferiore a € 1.000,00 entro il 31.03.2012.



[Principali scadenze mese di gennaio 2012](#)

Domenica 1 gennaio	Rendite finanziarie	Ritenute - Per i dividendi percepiti dal 1.01.2012, nonché per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate realizzate dal 1.01.2012 le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi di capitale e sui capital gain sono pari al 20%.
	Movimenti bancari	Comunicazione - Dal 1.01.2012 gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe Tributaria tutte le movimentazioni nei rapporti finanziari con i contribuenti.
	Imposta municipale propria	Decorrenza - Dal 2012 è introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria, che sarà applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 (D.L. 201/2011).
	Detrazione 36% e 55%	Applicazione - Dal 1.01.2012 la detrazione 36% è riconosciuta a regime. Prorogata per il 2012 la detrazione 55% (D.L. 201/2011).
	Gestione separata Inps	Nuove aliquote - Con effetto dal 1.01.2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata è aumentata di un punto percentuale. Le nuove aliquote sono pertanto pari a: - 27,72% per i soggetti privi di altra posizione previdenziale obbligatoria; - 18% per i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.
Mercoledì 25 gennaio	Contributi artigiani e commercianti	Nuove aliquote - Con effetto dal 1.01.2012 le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22% (D.L. 201/2011).
	IVA	Elenchi Intrastat mensili e trimestrali - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese o al trimestre precedente.
Martedì 31 gennaio	IVA	Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o trimestre precedente.
		Spesometro - Termine di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 25.000,00 (al netto dell'IVA) realizzate nel 2010 (Prov. Ag. Entrate 21.12.2011).

Note

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. **I termini di presentazione e di trasmissione** della dichiarazione che **scadono di sabato** sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

27 dicembre 2011



Compilazione elenchi clienti e fornitori 2010

L'art. 21 D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Per l'anno 2010 il termine per l'invio della comunicazione è stato differito al 31.01.2012 al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative rappresentate dai soggetti titolari di partita IVA, i quali devono presentare, entro tale data, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo **non inferiore a € 25.000,00**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE	Anno 2010	<ul style="list-style-type: none"> Solo operazioni con obbligo di fattura. Operazioni di importo pari o superiore a € 25.000,00. Ai fini della determinazione della soglia, si deve tenere conto delle note di variazione.
	Regola	Devono essere compilati tanti righe quante sono le "operazioni".
OPERAZIONI ESCLUSE	<ul style="list-style-type: none"> Sono escluse dall'obbligo di comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> le importazioni; le esportazioni; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list; le operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria (esempio: fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc.). La comunicazione non deve essere trasmessa quando il pagamento, anche se superiore ai limiti individuati, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela. Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi. Sussiste l'obbligo dell'invio, invece, se le carte di credito, di debito o prepagate sono state emesse da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia. 	
OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	<ul style="list-style-type: none"> Tra le situazioni di esonero "oggettivo" da comunicazione figurano tutte quelle operazioni che risultano già comunicate alla banca dati dell'Anagrafe tributaria: <ul style="list-style-type: none"> contratti di assicurazione; contratti di somministrazione di energia elettrica; contratti di mutuo in relazione ai soli interessi (la quota capitale è irrilevante ai fini IVA); atti di compravendita di immobili; leasing (finanziario o operativo) mobiliare o immobiliare; noleggio di veicoli, unità da diporto e aeromobili; utenze telefoniche (mobili o fisse); utenze idriche; utenze del gas. 	
LOCAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> Le locazioni non rientrano tra i contratti per i quali vi è una comunicazione all'anagrafe tributaria, pertanto sono da comunicare negli elenchi. È prevista la registrazione dell'atto, ma non è considerata una comunicazione all'anagrafe tributaria (anche se l'agenzia ne ha avuto notizia e, dunque, la richiesta di tali dati sarebbe in violazione del divieto di duplicazione delle informazioni già richieste). 	

Esempio n. 1**Esempio di compilazione generale****DATI**

- La società Alfa ha eseguito una cessione di beni a un soggetto privato per un importo di € 30.000,00, comprensivo di IVA.

Codice fiscale	Partita IVA	Cognome e nome / Denominazione	
RSSMRA70A01F205V		Rossi Mario	
Tipo soggetto	Data operazione	Numero documento	
Non titolare di partita IVA	19.04.2010	5/00	
Modalità di pagamento	Tipologia Operazione	Importabile (o Corrispettivo)	IVA
Non frazionato	Cessione o prestazione resa	30.000,00	,00

27 dicembre 2011



Uscita dal regime dei minimi dal 2012

L'art. 27 del D.L. 98/2011 ha modificato il regime dei minimi a decorrere dal 2012, aumentando i requisiti da soddisfare per fruire delle disposizioni agevolative e riducendo l'aliquota di imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali al 5%. Coloro che, pur avendo le caratteristiche tradizionali di cui all'art. 1, cc. 96 e 99 L. 244/2007, non possiedono i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ed entreranno nel regime degli "ex minimi". In tale nuovo sistema fiscale, l'Irpef e le relative addizionali e comunali sono determinate secondo i criteri ordinari, non essendo applicabile l'imposta sostitutiva.

NUOVI REQUISITI

(+)

REQUISITI TRADIZIONALI

SOGGETTI ESCLUSI

Ambito soggettivo

- Il contribuente deve essere una persona fisica che:
 - intraprende un'attività d'impresa, arte o professione dal 1.01.2012;
 - l'ha intrapresa successivamente al 31.12.2007.

Non esercizio di attività precedente

Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.

Non prosecuzione di attività precedente

L'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

È escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di **pratica obbligatoria** ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Ricavi per prosecuzione di attività di terzi

Qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a **€ 30.000**.

Ricavi o compensi

Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a € 30.000** nell'anno solare precedente.

Cessioni alla esportazione

- Il contribuente non deve aver effettuato, nell'anno precedente:
 - cessioni all'esportazione e operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
 - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
 - operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.

Spese per collaboratori o dipendenti

Il contribuente non deve aver sostenuto nell'anno precedente spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

Beni strumentali

Il contribuente non deve aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a **€ 15.000**.

- Persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA**.
- Soggetti **non residenti**.
- Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di **fabbricati** o porzioni di fabbricato, di **terreni edificabili** e di **mezzi di trasporto nuovi**.
- Esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che, contestualmente, **partecipano a società di persone** o associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, **ovvero a società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale**.

27 dicembre 2011



Concessione dell'autovettura in uso al dipendente

La concessione in uso al dipendente di un'autovettura aziendale comporta la necessità di quantificare un valore da sottoporre a tassazione e contribuzione nel libro unico del lavoro. A tal fine, occorre distinguere come il lavoratore utilizzi il veicolo: solo nel caso in cui l'utilizzo sia anche o esclusivamente personale si determinerà, infatti, un benefit; qualora, invece, il veicolo sia concesso in uso al dipendente esclusivamente per motivi connessi all'attività lavorativa, non si determinerà alcun reddito imponibile, stante l'assenza di benefici personali per il lavoratore. Il fringe benefit è determinato in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tariffe Aci che ogni anno sono aggiornate, entro il 31.12, con validità dall'anno successivo, al netto degli importi trattenuti al lavoratore.

TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE

Uso esclusivamente aziendale del veicolo.

Non si configura **reddito** imponibile.

Uso promiscuo (privato e aziendale) del veicolo aziendale.

Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è quantificato in **misura forfetaria**.

Uso esclusivamente privato del veicolo aziendale.

Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è determinato in riferimento al **valore normale** del bene.

VALORE FORFETARIO

Si assume il **30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15 mila chilometri**, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero delle Finanze, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo**.

ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Benefit

- Il valore da assoggettare a tassazione sia ai fini fiscali, sia contributivi (fringe benefit) è pari al **30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km**, calcolato sulla base delle tabelle Aci.
Al netto degli importi eventualmente trattenuti al lavoratore o corrisposti al datore di lavoro nel periodo d'imposta.
- È escluso dalla formazione del reddito il valore normale dei **beni ceduti** e dei **servizi prestati** se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a **€ 258,23**. Se detto valore è superiore al limite indicato, lo stesso **concorre interamente a formare il reddito imponibile**.
- L'importo trattenuto o pagato dal contribuente deve essere fatturato dall'azienda, **comprensivo di IVA al 21%**.

Deducibilità dei costi al 90%

- Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta è deducibile il 90% dei costi, senza alcun limite di spesa.
Tale percentuale di deducibilità deve essere applicata all'intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto. Ipotizzando costi auto per € 1.000 (comprensivi di fringe benefit), la deduzione complessiva ammonterebbe a € 900.
- L'utilizzo promiscuo, **per la maggior parte del periodo d'imposta**, deve essere provato in base a idonea documentazione.

Esempi

- Clausola del contratto di lavoro.
- Scrittura privata.

Detrazione IVA su acquisto

- I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l'effettuazione di operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività d'impresa.
- Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell'IVA, l'imposta afferente l'acquisto dei veicoli stessi è **integralmente detraibile** (purché non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette).

ASPETTI RILEVANTI AI FINI IVA

Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Fattura al dipendente

- La messa a disposizione dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente dietro corrispettivo è un'operazione imponibile ai fini IVA, in forza del principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.
- In caso di messa a disposizione dei veicoli a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo.
- Trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di esercitare la rivalsa ai sensi dell'art. 18, c. 1 D.P.R. 633/1972.